

8
13
CP.



IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione - fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.	MASSIMO GABALLO	Presidente relatore
Dott ssa	GIOVANNA GOLINELLI	Giudice
Dott.	GIOVANNI PANZERI	Giudice

Premesso

che con ricorso depositato il 31.1.2013 la società [redacted] proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 LF;

che con decreto in data 21/22.2.2013 questo Tribunale concedeva il termine di 90 giorni per l'integrazione della domanda, successivamente prorogato di altri 30 giorni;

che con istanza depositata in data 20.5.2013 la società ricorrente chiedeva autorizzarsi lo scioglimento o in subordine la sospensione ex art. 169-bis comma 1 LF di n. 2 contratti di factoring in corso di esecuzione con MPS LEASING & FACTORING e con CENTRO FACTORING S.P.A.;

che, in seguito alla notifica della predetta istanza alle controparti contrattuali, non venivano presentate osservazioni nel termine stabilito del 4.6.2013;

ritenuta

accoglibile allo stato, non essendo ancora integrata la documentazione del concordato, l'istanza di sospensione come sopra proposta, risultando evidente la convenienza per la massa dei creditori in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di factoring per un importo di circa € 11.550.000,00;

AUTORIZZA

la sospensione per sessanta giorni dei contratti di factoring in corso di esecuzione con MPS LEASING & FACTORING e con CENTRO FACTORING S.P.A.

Bergamo, 6.6.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 7 GIU 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Patrella)

IL PRESIDENTE
Massimo Gaballo